

n. 244/19 R.G. prefall.

n. 5/20 c.p.

IL TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE II CIVILE

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Dr.ssa Giuliana Filippello | presidente |
| Dr.ssa Maria Letizia Mantovani | giudice- relatore |
| Dr.ssa Willelma Monterotti | giudice |

ha emesso il seguente

DECRETO

Sul ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato dalla Curatela del Fallimento Globalcom s.r.l. (avv. Massimo Pidone) nei confronti della società ARICCIA IMMOBILIARE S.R.L. ; nonché sulla domanda di concordato preventivo ex art. 160 l. fall depositato dalla società ARICCIA IMMOBILIARE all'esito dell'udienza ex art. 162 comma 2 l.fall.,

OSSERVA

Nelle more della procedura prefallimentare introdotta dalla curatela del fallimento Globalcom s.r.l. la società debitrice Ariccia Immobiliare s.r.l.. ha depositato ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 comma VI l.fall.. All'esito del decreto di apertura della procedura concordataria e della riunione della con il procedimento prefallimentare il Tribunale ha concesso termine di giorni sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta concordataria.

Nelle more della procedura a seguito della concessa proroga di giorni sessanta per il deposito di piano e proposta (come richiesto dalla società concordante), in data 8.9.2020 è stata depositata dichiarazione di rinuncia alla procedura concordataria da parte della società Ariccia immobiliare s.r.l. integrata dalla dichiarazione del legale della curatela ricorrente nella procedura prefallimentare avente ad oggetto l'intenzione di definire il contenzioso pendente con la società Ariccia che comunque avrebbe dovuto essere concretizzata con l'autorizzazione da parte del G.D. della procedura fallimentare Globalcom s.r.l..

All'udienza collegiale del 24.09.2020 la concordante ha ribadito la necessità di un termine al fine di consentire alla curatela ricorrente nella procedura prefallimentare di depositare dichiarazione di desistenza rispetto al ricorso per la



dichiarazione di fallimento, previa autorizzazione da parte del GD e il legale della curatela Globalcom srl ha confermato la circostanza non opponendosi al richiesto termine;

All'esito del decorso del termine di giorni sette concesso all'udienza del 24.09.2020 ed in assenza di deposito della dichiarazione di desistenza da parte del creditore ricorrente nella prefallimentare, il Tribunale

OSSERVA

Giova premettere *in limine* che con le pronunce 11014/2013 e 21901/2013, la Suprema Corte, in adesione ai principi fatti valere dalle S.U. nella sentenza 1521/2013, si è espressa nel senso di ritenere che in tema di concordato preventivo, il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

Inoltre la limitazione del sindacato del giudice al solo profilo della fattibilità giuridica del piano e la devoluzione ai creditori del giudizio circa la sua fattibilità economica presuppongono e richiedono la sussistenza di una idonea preventiva attestazione di realizzabilità del piano nell'ambito della quale al professionista viene domandata una valutazione che, pur espressa secondo la propria perizia ed esperienza e pur articolandosi in una congettura, deve tuttavia esprimere una prognosi seria di adempimento nel raffronto tra le componenti essenziali del programma e la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

Ne discende che il giudizio del Tribunale consiste nella verifica di motivata idoneità del piano al raggiungimento di risultati esposti dal debitore ed in un'analisi di dettaglio che dia conto dei criteri usati, con la precisazione che, come per la veridicità dei dati aziendali, anche nella prognosi di fattibilità l'esperto deve



indicare in modo non generico i tempi e i modi di raggiungimento del risultato prospettato e gli strumenti di verifica dell'obiettivo, rendendo manifesto l'iter logico tecnico, metodologico e giuridico seguito nei riscontri documentali, nelle sue attestazioni, nei suoi giudizi professionali e nelle sue conclusioni, non potendo egli limitarsi a recepire acriticamente i dati contabili dell'imprenditore ma dovendo effettuare una dinamica approfondita delle conclusioni valutative espresse nel piano.

Come già evidenziato in data 8.09.2020 la società concordante ha depositato dichiarazione di rinuncia alla domanda di concordato preventivo ed all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 162 l.fall., celebrata in data 24.09.2020 la concordante si è riportata alla dichiarazione di rinuncia già resa insistendo affinché il Tribunale concedesse termine per consentire al creditore ricorrente nella procedura prefallimentare di formalizzare la dichiarazione di desistenza.

Ritiene il Tribunale che in considerazione di quanto premesso, previa separazione del procedimento per la dichiarazione di fallimento rubricato al n. 244/2019 vada dichiarata l'inammissibilità della procedura concordataria (all'esito della rinuncia depositata dalla società concordante) ed assegnato un termine al creditore istante nella procedura prefallimentare al fine di chiarire al Tribunale la propria intenzione di desistere dal ricorso per la dichiarazione di fallimento della società Ariccia Immobiliare s.r.l.

P.Q.M.

Previa separazione della procedura concordataria ex art. 160 ss l.fall. rubricata al n. 5/2020 rispetto alla procedura prefallimentare rubricata al n. 244/2019,

a) dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dalla società **ARICCIA IMMOBILIARE S.r.l.** in liquidazione (P. IVA 02344910423), con sede in Ancona (AN), Via Enrico Mattei n. 36, in persona del Liquidatore Dott. Francesco Fagiani (C.F. FGNFNC46E16E783M) rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Feliziani,

b) assegna alla curatela fallimentare Globalcom s.r.l., ricorrente nella procedura prefallimentare n. 244/2019, termine di giorni 15 per chiarire al Tribunale l'intenzione, previa autorizzazione del Giudice delegato, di desistere dal ricorso



per la dichiarazione di fallimento della società Ariccia Immobiliare in Liquidazione,
riservando all'esito la decisione sull'istanza di fallimento.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della II sezione civile del
tribunale, il 6.10.2020

Il Presidente

Dr.ssa Giuliana Filippello

Il Giudice relatore

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

